

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2987

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2004

—————

Disposizioni per l’inserimento dei docenti nella graduatoria
permanente di secondo scaglione di strumento musicale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con sentenza 2079/2003, il tribunale amministrativo regionale (TAR) della Campania - sezione seconda - ha accolto il ricorso presentato dai docenti di strumento musicale contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'annullamento del decreto direttoriale del direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione del Ministero medesimo, del 12 febbraio 2002, nella parte in cui (articolo 4, comma 2) non consente agli istanti - in possesso dell'abilitazione in educazione musicale conseguita dopo il 25 maggio 1999 - di essere inseriti nella seconda fascia della graduatoria permanente di strumento musicale nella scuola media.

I ricorrenti, avendo premesso di essere tutti in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media (classe A032) e di educazione musicale nella scuola secondaria superiore (classe A031), e di aver presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento di «strumento musicale nella scuola media», nei termini previsti dal decreto direttoriale impugnato, ritenendo altresì di essere in possesso dei requisiti per l'inserimento in dette graduatorie, lamentavano la previsione, all'articolo 4, comma 2, del citato decreto, dell'ulteriore requisito del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media entro il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, così determinando l'esclusione dei ricorrenti non in possesso del requisito dalle suddette graduatorie.

In particolare, come si legge nella sentenza, i ricorrenti hanno evidenziato il contrasto dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto impugnato, che richiede il requi-

sito dell'abilitazione conseguita entro il 25 maggio 1999, con l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, che richiede, invece, solo il possesso dell'abilitazione.

Giova far presente che, a favore dei ricorrenti, militerebbero inoltre ragioni sistematiche, atteso che i ricorrenti, avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo il 29 maggio 1999, ma prima del 27 aprile 2000, sarebbero esclusi dalla sessione riservata per l'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale, in forza dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, e non potrebbero essere inclusi, neanche per tale via, nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, nella quale erano stati immessi - con evidente disparità di trattamento - coloro che avevano superato detta sessione riservata di abilitazione.

Il TAR della Campania, nella pronuncia di fondatezza e di accoglimento del ricorso e conformemente a quanto affermato dalla recente giurisprudenza del TAR del Lazio, ha altresì osservato come la fattispecie in esame, relativa alla disciplina applicabile ai docenti di strumento musicale inclusi negli elenchi prioritari e aggiuntivi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996 trova soluzione nel chiaro disposto del citato decreto-legge n. 255 del 2001.

L'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 255 del 2001, dispone infatti che ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento adottato con decreto 27 marzo 2000, n. 123, del Ministro della pubblica istruzione, i do-

centi privi del requisito di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124 erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministero della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 3 maggio 1996, sono collocati in un secondo scaglione nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

Alla luce di quanto sopra, il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie permanenti non appare suscettibile di contestazione, atteso che essi possiedono entrambi i requisiti previsti dalla legge: l'abilitazione in educazione musicale e l'inserimento negli elenchi di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996.

Di contro, l'Amministrazione resistente ha erroneamente previsto che gli insegnanti che si trovino nella situazione degli odierni ricorrenti non siano immessi nel secondo scaglione della graduatoria permanente di strumento musicale, in contrasto con l'esplicita previsione di legge, così configurandosi il dedotto vizio di violazione di legge.

Giova ribadire, infatti, che l'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 255 del 2001, non prevede alcun termine per il conseguimento dell'abilitazione e, in particolare, che essa debba essere stata conseguita prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 (detto termine riferendosi, evidentemente, al diverso requisito, dell'essere inseriti negli elenchi compilati ai sensi del citato decreto ministeriale del 13 febbraio 1996).

Per i motivi esposti, il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di sanare tale situazione in conformità del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, ai fini dell'inserimento dei ricorrenti nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I docenti inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, e che abbiano conseguito l'abilitazione per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media (classe A032) e dell'educazione musicale nella scuola secondaria superiore (classe A031) dopo il 1999, possono essere inseriti nella graduatoria permanente di secondo scaglione di strumento musicale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.